

**Curioni.** Sta bene, fin qui posso andare in via di larga ipotesi; ma quello però che non potrei consentire è, che esso possa assumere impegni che dovessero poi vincolare il futuro...

**Di Broglio, ministro del tesoro.** L'ho detto chiaro.

**Curioni.** Perciò, specialmente, io le avevo anche rivolta una interrogazione categorica per sapere se così non era stata interpretata la legge dai suoi predecessori. Ella su questo punto non mi ha risposto. Ora io le aveva fatto presente che da notizie a me pervenute, mentre dai bilanci precedenti il Governo avrebbe avuto una disponibilità di un milione soltanto, avrebbe invece già impegnate 932 mila lire per le linee che ho accennato, più circa 500 mila lire per la linea Lecce-Francavilla; nel qual caso non sarebbe più un milione soltanto la cifra impegnata, ma salirebbe ad un milione e 432 mila lire circa.

Questa è la spiegazione speciale che ho domandato all'onorevole ministro del tesoro e su cui mi preme più che tutto di avere precisa risposta.

**Presidente.** L'onorevole Carmine ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà, ma solo per una dichiarazione.

**Carmine.** Come ha fatto l'onorevole Curioni la sua dichiarazione, spero sia anche a me consentito di farne una. E mi compiaccio che l'onorevole Curioni abbia chiarito meglio il suo pensiero, e che non sia stato io solo ad interpretare le sue prime parole nel senso che egli volesse vincolare puramente e semplicemente le somme introdotte dall'articolo 4 del disegno di legge sul bilancio del tesoro, il limite delle concessioni che si possono fare anno per anno. Egli ammette che si possano cumulare con le somme stabilite nell'esercizio in corso anche quelle, che sono rimaste scoperte nell'esercizio precedente. Egli ritiene soltanto che non si possa eccedere questa somma, intaccando eventuali assegnazioni negli esercizi futuri. Mi limiterò ad osservare che, se si vuole che la legge del 1897, la quale sostituì, per le linee classificate dalle leggi del 1879 e del 1888, il sistema delle sovvenzioni chilometriche al sistema delle costruzioni dirette per parte dello Stato rimanga integra, non bisogna nemmeno, anche in quest'ultimo senso accennato dall'onorevole Curioni, interpretare troppo restrittivamente le disposizioni della legge del 1879 e della legge di

approvazione del bilancio del tesoro di ogni singolo anno; perchè le ragioni addotte ieri l'altro dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, rispondendo all'onorevole Lucchini, ragioni che ho approvato pienamente, sussistono soltanto se ed in quanto s'intenda di sostituire efficacemente a quelle linee, che furono già classificate dalle leggi precedenti, il sistema della sovvenzione chilometrica al sistema della costruzione diretta per parte dello Stato. In altri termini, se si vuole vincolare troppo la somma annuale, che il Governo può dare per sovvenzioni chilometriche, anche per riguardo alle linee classificate dalle leggi del 1879 e 1888, è certo che la legge del 1897 verrebbe a perdere gran parte della sua efficacia pratica. (*Cenni di assenso dell'onorevole ministro Prinetti*). Mi compiaccio di vedere che anche l'onorevole ministro degli affari esteri conviene in questo pensiero. Egli ha la responsabilità della legge del 1897, che io, come relatore, ho comune con lui. Perciò, come ho già dichiarato precedentemente, non domando alcuna esplicita dichiarazione, ma mi interessa che con dichiarazioni troppo improvvisate non si venga a menomare l'efficacia delle leggi in vigore, che assicurano la costruzione delle linee contemplate dalle leggi precedenti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

**Di Broglio, ministro del tesoro.** Non posso dare informazioni precise all'onorevole Curioni, per ciò che riguarda l'esercizio decorso. Però, per quanto ho potuto sin ora conoscere credo che il dubbio che ha manifestato provenga dall'equivoco, di confondere la parola concessione con quella di approvazione per le concessioni. Mentre la procedura per queste ultime cammina così. Quando si domanda la sovvenzione per una di queste linee, la questione viene esaminata dal Ministero dei lavori pubblici nei riguardi tecnici. Il voto e le proposte del Ministero dei lavori pubblici passano poi al Ministero del tesoro, il quale, nell'applicazione di questa legge, ha l'ufficio di vedere da prima se la linea riunisce quei requisiti di indole finanziaria ed economica che la legge prescrive. Inoltre deve esaminare, se, coi mezzi che ha a sua disposizione, la concessione può essere accordata. Da ciò nasce che di sovente quando il Ministero del tesoro riconosciuta la regolarità della domanda, risponde che questa può man-